



IL COLLEGIO

composto da:

CONCETTA BRESCIA MORRA	Presidente
GIOVANNI STELLA	Membro scelto dall'IVASS
ENRICO CAMILLERI	Membro scelto dall'IVASS
FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI	Componente designato dalle imprese di assicurazione
STEFANO CHERTI	Componente designato dai clienti consumatori

Relatore FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI

Riunione del 21/05/2026

FATTO

Con ricorso all'Arbitro Assicurativo presentato in data 20 gennaio 2026 (e reclamo presentato il 3 febbraio 2026), il ricorrente rappresentava di essere titolare di polizza R.C. Auto comprendente la clausola "bonus protetto" e riferiva di essere rimasto coinvolto in un sinistro, per cui, stante l'attribuzione di responsabilità a suo carico, subiva, alla scadenza del contratto, l'aumento della classe universale di merito (da 1 a 3), mentre la classe interna dell'impresa rimaneva 1A. In data 11 gennaio 2026, in prossimità della scadenza della polizza, il ricorrente decideva di aderire alla proposta di rinnovo formulata dalle resistenti pagando il relativo premio di euro 911,02, ma, ricevuta la polizza rinnovata, il ricorrente rilevava un errore quanto all'indicazione dell'allestimento (3 porte anziché 5 porte) e, al fine di correggere l'errore, su suggerimento dell'intermediario, provvedeva a recedere dalla polizza, per poi ottenere la riemissione con indicazione dell'allestimento corretto.



Il nuovo preventivo successivo al recesso risultava, però, di importo più alto rispetto al rinnovo precedentemente pagato, privo della clausola “bonus protetto” e indicante la classe 3 anche per quanto riguarda la classe interna dell’impresa.

Il ricorrente evidenziava dunque che, nonostante le segnalazioni effettuate, l’impresa si sarebbe rifiutata di mantenere la classe di merito interna 1A e, in ogni caso, avrebbe proposto il rinnovo in ragione di un premio maggiore rispetto a quello originariamente comunicato.

Pertanto, il ricorrente chiedeva l’accertamento del diritto a ottenere il rinnovo della polizza con calcolo del premio R.C. Auto sulla base della classe di rischio interna precedente (1A) o comunque con premio identico a quello applicato in sede di primo rinnovo, poi venuto meno; in caso di stipula, nelle more, di nuova polizza alle condizioni da ultimo offerte (onde evitare il protrarsi oltre il periodo di ultrattività della mancanza di copertura obbligatoria), l’accertamento del diritto alla restituzione della differenza tra il premio di cui alla polizza annullata e quello effettivamente corrisposto; in subordine, l’accertamento del diritto alla restituzione dell’importo versato a titolo di premio per la garanzia “bonus protetto” di cui alla polizza originaria.

Con le controdeduzioni l’impresa resistente deduceva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso perché proposto senza far decorrere il termine di 45 giorni dalla presentazione del reclamo ovvero prima di aver ricevuto risposta al reclamo, risposta inoltrata, secondo l’impresa, in data 27 febbraio 2026. Nel merito, l’impresa chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere in quanto in data 5 febbraio 2026 era stato rilasciato il preventivo corretto che era stato acquistato in pari data e trasformato in polizza e dunque era stato documentalmente provato che il cliente aveva acquistato la polizza con la stessa copertura precedente, allo stesso importo.

L’impresa concludeva, pertanto, chiedendo in via principale la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, in via subordinata, la cessazione della materia del contendere.

L’intermediario presentava una memoria difensiva di contenuto identico rispetto a quella dell’impresa.

Con le repliche, il ricorrente, pur associandosi alla richiesta delle resistenti di declaratoria di cessazione della materia del contendere, chiedeva il rimborso delle spese di procedura in quanto l’impresa avrebbe emesso il preventivo corretto solo dopo una defatigante corrispondenza e l’avvio del presente procedimento.

Con le controrepliche, l’impresa insisteva per la dichiarazione di cessata materia del contendere, ribadendo, in ogni caso, la propria posizione in ordine alla inammissibilità del ricorso e, comunque, della domanda di refusione delle spese del procedimento.

L’intermediario presentava una controreplica di contenuto identico rispetto a quella dell’impresa.

In conclusione, il ricorrente, come precisato nelle repliche, chiedeva la condanna dell’impresa al rimborso delle spese sostenute per l’avvio del procedimento, quantificate in euro 20,00; l’impresa e l’intermediario chiedevano dichiararsi la cessazione della materia



del contendere, ritenendo inammissibile ed infondata la domanda del ricorrente quanto alle spese di procedura.

DIRITTO

La controversia portata all'attenzione del Collegio riguarda la condanna dell'impresa e dell'intermediario al rimborso delle spese sostenute per l'avvio del procedimento (quantificate in euro 20,00) una volta che quest'ultima, successivamente all'invio del ricorso, ha interamente soddisfatto le richieste avanzate dal ricorrente a fondamento del ricorso. La richiesta del ricorrente di rimborso delle spese viene avanzata in virtù in quanto l'art. 1, comma 1, del decreto del 31 agosto 2021 del Ministro dello Sviluppo Economico stabilisce che "Il ricorso ai sistemi stragiudiziali delle controversie di cui all'articolo 187.1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è gratuito per la clientela, salvo il versamento di un contributo alle spese della procedura per un importo pari a euro 20,00, che verrà rimborsato dall'impresa o dall'intermediario in caso di soccombenza con accoglimento in tutto o in parte del ricorso".

Il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sulla questione ed ha affermato che la cessazione della materia del contendere debba essere dichiarata sia nel caso in cui il rimborso del contributo alle spese di procedura di euro 20,00 sia stato offerto sia nel caso contrario, con ciò escludendosi la possibilità di una cessazione della materia del contendere "condizionata".

In particolare, il rimborso del contributo alle spese di procedura è normativamente previsto solo in caso di accoglimento, totale o parziale del ricorso. Questo Collegio ritiene che la cessazione della materia del contendere non costituisca accoglimento del ricorso, così come ritiene che non siano applicabili al procedimento dinanzi all'Arbitro Assicurativo le regole del codice di rito ordinario sulla soccombenza virtuale. Ne discende che va esclusa la possibilità di condizionare la cessazione della materia del contendere (pura o con *caveat*) al pagamento delle spese sostenute dal ricorrente per la presentazione del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere.

La Presidente

Firmato digitalmente da
CONCETTA BRESCIA MORRA